

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 49 del 20/02/2007**

Deliberazione n. 49 del 20/02/2007 d.lgs 163/06 Articoli 91 - Codici 91.1.1

Non è conforme alla normativa in materia di affidamento di incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro, vigente prima della modifica introdotta dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, l'operato della stazione appaltante che ha affidato tali incarichi professionali fiduciarmente e/o "intuitu personae", completamente svincolati da qualsiasi onere istruttorio e motivazionale, atteso che, anche nelle ipotesi in esame, è comunque necessaria, a mente dell'art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., la "previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale" dei professionisti esterni di fiducia dell'ente, nonché la "motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare" (Tar Campania, Napoli, Sez. II - sentenza 18 dicembre 2003 n. 15430). Infatti, la procedura selettiva prevista dall'art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994 e s.m., pur essendo connotata da caratteri di maggiore semplicità e speditezza, deve nondimeno soddisfare taluni requisiti minimi di pubblicità, di concorsualità (comparazione dei curricula) e di trasparenza (Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339).

Deliberazione n. 49 del 20/02/2007 d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., la progettazione assume la forma di progetto integrale, dove tutte le parti, architettoniche, strutturali ed impiantistiche, debbono coesistere, di modo che per la progettazione di tali opere, l'esigenza di uno stretto coordinamento si pone come regola inderogabile anche sul piano logico e cronologico oltre che tecnico. Non è conforme a tale disposizione l'operato della stazione appaltante che ha praticato prima il frazionamento dell'attività progettuale nelle sue componenti specialistiche, quindi la scissione degli incarichi di progettazione architettonica, impiantistica, coordinamento della sicurezza, procedendo ad affidamenti tra loro separati, sul piano cronologico e negoziale, senza riguardo alla regola di sommare i corrispettivi dei vari servizi tecnici per determinarne le modalità di affidamento e senza tenere nel debito conto che l'attività progettuale degli interventi (aventi la natura di organismo edilizio) doveva essere ispirata ad un maggior coordinamento. Valgono al riguardo le considerazioni contenute nella determinazione n. 13/2000, ove con richiamo all'art. 17, commi 1 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., è affermato il principio che la progettazione non può essere espletata da più soggetti esterni alla S.A., se non riuniti in associazione o in raggruppamento, e nella determinazione n. 2/2002, ove nel dichiarare la legittimità di gruppi di progettazione composti congiuntamente da tecnici interni ed esterni all'amministrazione, si ammette al contempo, per tale ipotesi specifica, la possibilità di affidare separatamente le singole parti specialistiche (strutture, impianti etc.) a distinti professionisti esterni. L'apparente contraddizione tra i due testi è risolta dalla valutazione delle condizioni e dei limiti per derogare alla regola generale dell'indivisibilità del progetto. Infatti, il principio generale affermato dall'Autorità è che la progettazione debba essere tendenzialmente unitaria, tanto in relazione all'insieme delle fasi progettuali quanto in relazione al complesso delle componenti specialistiche che vi afferiscono. E ciò nel senso che non è consentito, in linea generale, dividere la prestazione in più parti, a meno che tale scelta non sia adeguatamente motivata e sia indicata già nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Deliberazione n. 49 del 20/02/2007 d.lgs 163/06 Articoli 133 - Codici 133.1

Nell'ipotesi in cui la sospensione viene disposta per ragioni non contemplate dall'art. 24 del Capitolato generale (D.M. 19 aprile 2000, n. 145) e dall'art. 133 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., si rientra nel campo delle sospensioni illegittime per le quali spetta all'impresa la corresponsione dei maggiori oneri conseguenti al fermo. Tale circostanza si verifica, ad esempio, quando la sospensione è disposta per facoltà discrezionale dell'Amministrazione, in dipendenza di fatti o esigenze particolari proprie o per ovviare a mancate predisposizioni che ad essa facevano carico. Si verifica, altresì: per carenze progettuali; per ritardi prodotti da generiche esigenze di carattere burocratico; imprevisti ma prevedibili impedimenti nell'esecuzione; necessità di predisporre perizie di variante che riparino precedenti mancanze o errori. L'uso illegittimo della facoltà di sospendere i lavori dà all'impresa il diritto di pretendere il riconoscimento dei danni prodotti che si trova costretta a sopportare di conseguenza e, naturalmente, l'equivalente slittamento del termine esecutivo da considerare sia sul cronoprogramma, di cui all'art. 42 del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m., sia sul programma esecutivo previsto dal successivo art. 45.